



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 26-02-2021

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione

Oggetto: RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "VENETOCITY" PER L'ATTUAZIONE ORGANICA E COORDINATA DEL POLO DEL TERZIARIO DI SCALA SOVRAREGIONALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI CENTRI DIREZIONALI E STRUTTURE CENTRALI DI GRANDI IMPRESE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

CALZAVARA FEDERICO	P
CALZAVARA MASSIMO	P
BORDIN ELENA	P
CAZZAGON CHIARA	P
GUERRA SIMONE	P
SEMENZATO AMPELIO	P
SORATO PIERGIOVANNI	P
LEVORATO ANDREINA	P
VOLPE GIAN LUCA	P
PERSICO LAURA	P
DIPOL ALBERTO	P
LAZZARIN GIULIO	P
ZANETTI MICHELE	P
TASCA GIULIA	P
DONA' FRANCESCO	P
MESCALCHIN MASSIMO	P
BERLATO VALENTINO	P

Partecipa alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. SEMENZATO AMPELIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

PERSICO LAURA
TASCA GIULIA
BERLATO VALENTINO

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SEMENZATO AMPELIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cartisano Pier Paolo

Illustra il Sindaco, specificando che il Comune di Pianiga su indicazione del legale ha apportato alcune aggiunte di cui da lettura.

L'ottanta per cento doveva andare al Comune di Dolo e il venti per cento al Comune di Pianiga. In effetti anche il Comune di Dolo è in contenzioso con l'attuatore e non ha ricevuto l'IMU ma non è possibile farci nulla, Pianiga ha diritto alla quota stabilita.

Il Sindaco rende noto un refuso nella deliberazione. Non di proposta si tratta ma di delibera e per questo chiede che sia emendato.

Il Consigliere Donà interviene (legge un documento che farà parte del verbale) e annuncia l'astensione dal voto.

Il Sindaco precisa che non si stanno buttando via dei soldi ma si esercita un diritto. L'accordo è di 10 anni addietro ed era stato approvato perché portasse sviluppo al Comune di Pianiga. Su questo argomento con Dolo ci sono posizioni differenti. La Società non ha realizzato e quindi è opportuno togliere questo accordo. Osserva che l'astensione del Movimento 5 Stelle non è conforme agli interessi del Comune.

Il Consigliere Zanetti fa presente che nel 2015 c'erano somme che poi sono state tolte, quindi difficoltà che erano evidenti allora. La Regione Veneto ha fatto una bozza che annulla tutto.

Il Sindaco "visto che siamo attori chiediamo che venga esplicitato questo nell'interesse del nostro Comune".

L'Assessore Calzavara Massimo precisa che a suo avviso, quando è stato approvato il progetto Veneto City, il Comune di Pianiga ha scelto di voler governare quell'intervento, anziché subirlo; adesso invece, con il venir meno dell'accordo Veneto City, saremo costretti a subire le decisioni del Comune di Dolo, il cui Piano Regolatore continua a mantenere una destinazione urbanistica idonea alla realizzazione di capannoni e/o ospitare logistica.

Ritiene che la risoluzione dell'accordo sia atto dovuto poiché la Società non ha più la forza di fare l'intervento. Si duole comunque per il livello esasperato di burocrazia che a suo avviso ha contribuito negli anni a rallentare il progetto e ad affossarlo definitivamente.

Il Consigliere Donà: pare che il ricorso al TAR sia arrivato fuori tempo massimo, il 2020, quando la ditta aveva già deciso di non procedere.

Il Consigliere Volpe: l'accordo aveva due contenuti, uno urbanistico e uno finanziario. Al tempo ci siamo accorti leggendo gli incassi del Comune di Dolo che c'erano cospicue entrate da IMU per aree edificabili. Al tempo 2014-2015 era consentito mettere a bilancio somme che si prevedeva di incassare. Oggi non si può più tenere a residui somme in questa maniera ma ciò non toglie che le condizioni c'erano e l'interesse pure.

Il Consigliere Mescalchin annuncia il voto contrario. Inizialmente credeva nel progetto ma anche tuttora è favorevole al mantenimento dell'accordo.

Il Sindaco: in tutti questi anni il Comune non è stato a guardare ma ha fatto in modo che venisse approvato il regolamento. Ma la suddivisione dei proventi 80% e 20% c'era già nell'accordo. La Società PROTEA ha chiesto lo scioglimento. In caso contrario si troverà in difficoltà e rischierà il fallimento.

L'Assessore Calzavara Massimo precisa che a suo avviso, il ricorso al TAR promosso dal Comune di Pianiga nei confronti del Comune di Dolo era un atto dovuto perché, qualora ciò non fosse stato fatto, gli amministratori avrebbero potuto rischiare un procedimento di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei Conti.

L'Assessore Guerra chiede ai 5 Stelle se avrebbero votato la delibera senza le integrazioni proposte da Pianiga.

Il Consigliere Donà risponde sì.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 234 del 30 dicembre 2011 è stato reso esecutivo l'Accordo di programma denominato "VenetoCity" concordato e firmato il 2 dicembre 2011 tra la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Dolo (VE), il Comune di Pianiga (VE) e la società VenetoCity S.p.A. con sede in Vigonza (PD) in qualità di Proponente dell'accordo;
- L'Accordo di programma denominato "VenetoCity" ha quale finalità il coordinamento delle azioni dei soggetti pubblici e privati necessarie per la realizzazione del progetto del "Polo del terziario sovraregionale – VenetoCity", per la localizzazione di centri direzionali, strutture centrali polifunzionali, attività di ricerca e innovazione, comprensivo di attività commerciali e ricettive;
- Dell'Accordo fanno parte la realizzazione della nuova fermata SFMR sulla linea Padova-Venezia, la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e pedonali a servizio del territorio e gli interventi di eliminazione del rischio idraulico conseguente agli insediamenti esistenti.

Con deliberazione n. 2037 del 25 novembre 2014, la Giunta regionale ha istituito il Collegio di Vigilanza previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di programma al fine della vigilanza e del controllo sull'esecuzione dell'accordo stesso. Del Collegio di Vigilanza fanno parte il rappresentante della Regione del Veneto in qualità di Presidente, il rappresentante della Provincia di Venezia (ora Città Metropolitana), il rappresentante del Comune di Dolo, il rappresentante del Comune di Pianiga e il rappresentante della società VenetoCity S.p.A.;

Tra le obbligazioni poste a carico del Proponente nell'accordo in argomento, è prevista la presentazione del Piano urbanistico attuativo (PUA) per la definizione dell'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica delle aree prevalentemente edificabili ma inedificate site nei Comuni di Dolo e Pianiga. Detto PUA, suddiviso in primo stralcio e secondo stralcio, avrebbe dovuto essere presentato per il primo stralcio entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del citato decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 234 del 2011, avvenuta in data 17 gennaio 2012 nel BUR n. 6, ed entro 24 mesi dalla medesima data per il secondo stralcio;

Medio tempore, la società VenetoCity S.p.A. ha cambiato denominazione e ragione sociale. Con atto del notaio Giorgio Gottardo di Padova n. 63.123 del 26 settembre 2018 la Società si è trasformata in società a responsabilità limitata. Con atto dello stesso notaio n. 64.277 del 30 maggio 2019 la società ha assunto la denominazione di Protea S.r.l. Pertanto il proponente dell'Accordo di programma "VenetoCity" è ora la società Protea S.r.l. con sede in Padova;

Dalle sedute del Collegio di Vigilanza dell'accordo riunitosi nei giorni 22 luglio 2020, di cui al verbale acquisito al prot. 15602 del 13.08.2020, e 5 agosto 2020, di cui al verbale acquisito al prot. 15847 del 18.08.2020, è emersa la determinazione di risolvere l'Accordo di programma prima

della sua scadenza naturale (17 gennaio 2022) a prescindere dalla sua attuazione. Infatti, lo stesso proponente ritiene che il mutamento dei presupposti e delle condizioni economiche del mercato intercorse successivamente alla sua conclusione abbiano fatto venir meno l'interesse per il perseguimento degli obiettivi progettati e le amministrazioni rilevano il totale superamento delle condizioni che stavano alla base dell'accordo nonché degli obiettivi da esso perseguiti;

A comprova delle considerazioni espresse nelle sedute del Collegio di Vigilanza, la società Protea S.r.l. con nota in data 7 agosto 2020 (protocollo comunale n. 15221 del 08 agosto 2020) ha comunicato che *“essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'iniziativa la società Protea S.r.l. si rende disponibile, se necessario, alla sottoscrizione di un accordo di risoluzione dell'accordo di Programma”*.

Con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1699 del 09.12.2020, acquisita al prot. n. 24306 del 17.12.2020, la Regione ha valutato che: *“sussistono i presupposti per la risoluzione dell'accordo posto che le condizioni dello stesso sono venute meno in termini economici, ambientali e territoriali e gli obiettivi perseguiti non rispondono alle linee programmatiche adottate dalla Regione stessa, come risulta anche dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 60, approvata il 30 giugno 2020 nell'ambito della discussione per l'approvazione del PTRC, che ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi per la risoluzione dell'Accordo coinvolgendo gli altri soggetti interessati”*;

Ritenuto di condividere la valutazione riportata nella succitata D.G.R. n. 1699/2020, sulla sussistenza dei presupposti per la risoluzione dell'accordo;

Ritenuto altresì di accogliere la proposta contenuta nella D.G.R. 1699/2020, per la sottoscrizione, tra i soggetti firmatari dell'Accordo di programma in argomento, per la stipulazione di un accordo di risoluzione dell'Accordo di programma denominato “VenetoCity”, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 35;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni;

Considerato che le fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima dei singoli tributi comunali, non sono suscettibili di rinuncia con l'accordo di risoluzione in parola;

Per quanto sopra detto risulta opportuno inserire nel testo dell'art. 1 dell'accordo in argomento, le seguenti precisazioni: *“sono fatti salvi i crediti di natura tributaria a qualsiasi titolo vantati dai Comuni”*, *“Le parti si danno reciprocamente atto che, in deroga all'efficacia risolutiva ex tunc dell'accordo risolutorio, è fatto salvo quanto segue:*

- 1. I pagamenti effettuati per tasse e/o imposte da Veneto City, ora Protea Srl, a favore degli Enti territoriali, anche in ragione della diversa destinazione urbanistica conseguente al perfezionamento e attuazione dell'accordo di programma;*
- 2. In conseguenza del punto che precede, il riparto delle tasse e/o imposte tra il Comune di Dolo e il Comune di Pianiga, che ha dato luogo alla controversia oggetto del ricorso n. 97/2020 R.G. pendente avanti al Tar Veneto.”*;

Per tali ragioni, si propone di approvare lo schema di accordo “Allegato A” della DGR 1699/2020, risolutivo dell'Accordo di programma in argomento, per la sua successiva sottoscrizione, con la precisazione sopra riportata;

Ritenuta la necessità di adottare lo schema di accordo per la risoluzione del precedente accordo di programma denominato “VenetoCity” come richiesto nella succitata DGR n. 1699/2020;

Considerato opportuno procedere tramite deliberazione di Consiglio comunale trattandosi di attivazione di un procedimento di accordo di programma finalizzato non tanto all'attuazione di un nuovo progetto, quanto alla chiusura di un precedente accordo di programma, rimasto finora inattuato, e per il quale è venuto meno l'interesse alla sua realizzazione, da parte del proponente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Dolo n. 18 del 28/01/2021, avente lo stesso oggetto della presente proposta: *“Risoluzione dell'accordo di programma denominato “VenetoCity” per l'attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese e approvazione dello schema di accordo”*;

Atteso che la competente Commissione ha esaminato l'argomento nella seduta del 25.02.2021 ed il relativo verbale è depositato agli atti dell'ufficio competente per materia;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 234 del 30 dicembre 2011 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo di programma denominato “VenetoCity”;
- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 recante norme sulla programmazione e, in particolare, l'articolo 32 riguardante gli accordi di programma;

Il Presidente mette ai voti l'argomento in questione:

VOTAZIONE emendamento, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 1 (Mescalchin), astenuti n. 4 (Zanetti, Tasca, Donà e Berlato);

VOTAZIONE delibera, espressa mediante alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 1 (Mescalchin), astenuti n. 4 (Zanetti, Tasca, Donà e Berlato);

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la risoluzione dell'Accordo di programma denominato “VenetoCity” nelle premesse illustrato;
3. di approvare lo schema di accordo di risoluzione Allegato A della D.R.G. n. 1699 del 09.12.2020 dell'Accordo di programma sopracitato, che viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con le seguenti precisazioni da inserire nell'art. 1 del predetto accordo: *“sono fatti salvi i crediti di natura tributaria a qualsiasi titolo vantati dai Comuni”*, *“Le parti si danno reciprocamente atto che, in deroga all'efficacia risolutiva ex tunc dell'accordo risolutorio, è fatto salvo quanto segue:*

- *I pagamenti effettuati per tasse e/o imposte da Veneto City, ora Protea Srl, a favore degli Enti territoriali, anche in ragione della diversa destinazione urbanistica conseguente al perfezionamento e attuazione dell'accordo di programma;*
- *In conseguenza del punto che precede, il riparto delle tasse e/o imposte tra il Comune di Dolo e il Comune di Pianiga, che ha dato luogo alla controversia oggetto del ricorso n. 97/2020 R.G. pendente avanti al Tar Veneto.”;*

4. di incaricare il Settore Edilizia privata ed Urbanistica, il Settore Affari Generali e il Settore Economico Finanziario all'esecuzione del presente atto secondo le proprie competenze e di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, al fine del suo esame per la successiva indizione di apposita conferenza di servizi, nonché per l'invio alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Dolo (VE) e alla società Protea srl;
5. di incaricare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di risoluzione, autorizzandolo ad apportare allo stesso modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Pianiga (<https://www.comune.pianiga.ve.it/>) nella sezione Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D. Lgs. 33/2013;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente separata votazione resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 17, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 1 (Mescalchin), astenuti n. 4 (Zanetti, Tasca, Donà e Berlato),

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 17-02-2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 26-02-2021

Oggetto: RISOLUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DENOMINATO "VENETOCITY" PER L'ATTUAZIONE ORGANICA E COORDINATA DEL POLO DEL TERZIARIO DI SCALA SOVRAREGIONALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI CENTRI DIREZIONALI E STRUTTURE CENTRALI DI GRANDI IMPRESE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO.

Parere Regolarità Contabile: *Favorevole*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Parere Regolarità Tecnica: *Favorevole*

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
F.to NARDO ALBERTO